

Sospese anche le procedure di ottemperanza nel caso del ricorso al piano di riequilibrio

Scritto da Interdata Cuzzola | 04/03/2021

Come è noto, l'art. 243-bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che, per effetto della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, *"le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3"*.

Secondo quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sent. 25 febbraio 2021, n. 2359, il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive, e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 243 bis del TUEL; conseguentemente, non può ritenersi accoglibile la richiesta della nomina del commissario *ad acta*, tipica del giudizio di ottemperanza.